

**REGISTRO delle IMPRESE**  
**Decreto n. 37 del 22/1/2008**

**Soggetti interessati, requisiti tecnico-professionali, modulistica, allegati, dichiarazioni di conformità.**

**Le imprese che intendono svolgere attività di impiantistica in uno o più dei settori previsti dall'art. 1 del D.M. n. 37 del 22/1/2008, presentano la "segnalazione certificata di inizio dell'attività " presso l'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia ove si ha sede legale; tale segnalazione deve anche contenere la nomina del soggetto che svolgerà le funzioni di "Responsabile Tecnico".**

Le **Imprese Artigiane** devono presentare domanda **all'Albo Imprese Artigiane** (sono considerate artigiane le imprese dove il titolare o la maggioranza dei soci per le società, partecipano personalmente ai lavori e dove i dipendenti non sono più di 18; se la società ha solo due soci è considerata maggioranza anche un solo socio.

Il Decreto n. 37 del 22/1/2008 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura:

- A) impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica, impianti per la protezione da scariche atmosferiche nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;**
- B) impianti radiotelevisivi le antenne e gli impianti elettronici in genere;**
- C) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali;**
- D) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;**
- E) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali;**
- F) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzi di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;**
- G) impianti di protezione antincendio.**

***REQUISITI DEL RESPONSABILE TECNICO***

Il Responsabile Tecnico deve essere una delle seguenti figure:

- a. per le imprese individuali: il titolare oppure un collaboratore familiare di impresa, un dipendente, un associato in partecipazione;
- b. per le società: un socio per le s.n.c., un socio accomandatario per le s.a.s.; un amministratore per le soc. di capitale; un dipendente, un socio d'opera; un associato in partecipazione;

I requisiti tecnico-professionali del Responsabile Tecnico previsti dall'art. 4 del D.M. n. 37/2008 sono:

- 1. diploma di laurea in ingegneria, in architettura, fisica, scienze nautiche;** (abilita a tutte le categorie);
- 2. lauree triennali: ingegneria civile e ambientale, in architettura e ingegneria edile, fisica, ingegneria informatica, ingegneria industriale, ingegneria navale, ingegneria integrazione d'impresa e business, chimica industriale, ingegneria gestionale** (abilitano a categorie corrispondenti alla specializzazione conseguita);
- 3. diploma universitario in ingegneria** (corso di 3 anni) rilasciato dalla Facoltà di Ingegneria (abilita alla categoria corrispondente al tipo di diploma considerato);
- 4. diploma di perito industriale** (abilita alla/e categoria/e corrispondenti alla specializzazione conseguita);

**diploma di maturità tecnica nautica** con indirizzo: capitani; macchinisti; costruttori navali (abilita ad alcune categorie);

**5. diploma di maturità professionale o diploma di qualifica professionale** (corso di tre anni) rilasciati da Istituti Professionali di Stato per l'Industria e l'Artigianato (abilita alla/e categoria/e corrispondenti alla specializzazione conseguita);

Ai titoli di cui ai punti **4. e 5.** deve fare seguito un periodo di inserimento di **DUE ANNI CONTINUATIVI** in qualità di dipendente di un'impresa che svolge attività nello stesso settore; Il periodo di inserimento per le attività di cui all'art. 1, comma 2 lettera D) è di **UN ANNO**; (l'attività del dipendente deve essere stata svolta con mansioni relative agli impianti che interessano);

**6. attestato di formazione professionale** rilasciato da Centri autorizzati dalla Regione secondo la normativa vigente in materia di formazione professionale, con specializzazione relativa al settore di impianti richiesto, e **QUATTRO ANNI** consecutivi come dipendente di impresa che svolge attività nello stesso settore; Il periodo di inserimento per le attività di cui all'art. 1, comma 2 lettera D) è di **DUE ANNI**; (l'attività del dipendente deve essere stata svolta con mansioni relative agli impianti che interessano);

**7. prestazione lavorativa** per un periodo non inferiore a **TRE ANNI** come dipendente di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore con la qualifica di **specializzato** per gli impianti per i quali dovrà essere applicata la funzione di Responsabile Tecnico, ( escluso il periodo di "apprendistato" e quello svolto come "qualificato");

I periodi di inserimento e le prestazioni lavorative di cui ai punti **4. 5. 6. e 7.** possono svolgersi anche in forma di "collaborazione tecnico-manuale continuativa" nell'ambito dell'impresa abilitata da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari di impresa.

Si considerano in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'art. 4 il titolare dell'impresa i soci ed i collaboratori familiari che dimostrino di aver svolto attività di collaborazione tecnico-manuale continuativa nell'ambito di imprese abilitate per un periodo non inferiore a **SEI ANNI**; Il periodo di inserimento per le attività di cui all'art. 1, comma 2 lettera D) è di **QUATTRO ANNI**;

### **Legge 5-1-1996, n. 25 art. 6**

Art. 6: hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali i soggetti che, ancorchè non più iscritti come imprese di installazione, trasformazione, ampliamento, manutenzione degli impianti alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990 n. 46 come titolari o soci, dimostrino di aver svolto professionalmente l'attività nei periodi pregressi in qualità di titolari di imprese del settore regolarmente iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane di cui all'art. 5 della legge 8-8-1985 n. 443 ovvero nel Registro delle Imprese di cui alla legge 580/93, per la durata non inferiore ad un anno.

### **MODULISTICA e ALLEGATI**

La domanda/denuncia al Registro Imprese deve essere inoltrata, in modalità telematica, utilizzando i seguenti modelli:

<b>Mod. I1</b>	(prima iscrizione);	- IMPRESA INDIVIDUALE
<b>Mod. I2</b>	(modifica o aggiunta)	- IMPRESA INDIVIDUALE;
<b>Mod. S5</b>		- SOCIETA'

#### **Allegati:**

**Mod. S.C.I.A./37 : segnalazione certificata di inizio attività.** Dalla data di presentazione della SCIA/37 la Camera di Commercio avrà 60 gg. per verificare il possesso dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge; In caso di accertata carenza degli stessi, l'Ente camerale dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dalla Camera medesima, non inferiore a 30 gg.

Non sono ammesse denunce con data retroattiva.

**Per agevolare la verifica da parte dell'ufficio competente, è opportuno allegare copia, non autenticata, del titolo di studio e della documentazione atta ad accertare il requisito professionale dichiarato.**

Alla cessazione dell'unico responsabile tecnico deve avvenire, nei termini, la nomina del nuovo responsabile tecnico; L'attività rimane sospesa sino alla successiva iscrizione del nuovo responsabile tecnico; Non ottemperando, l'ufficio preposto effettuerà la eliminazione delle abilitazioni.

~~In caso di inizio/aggiunzione attività è dovuto il pagamento di € **168,00** **tassa di Concessione Governativa** da versare sul c/c postale n. 8003, Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara~~

**(Abolizione tassa concessione governativa per le attività regolate** - L'Agenzia delle Entrate con nota del 13 ottobre 2015 ([PDF](#)) ha definitivamente chiarito che l'iscrizione nel registro imprese, a seguito di presentazione della SCIA, delle attività regolate (agente d'affari in mediazione, agente e rappresentante di commercio, spedizioniere, impiantista, autoriparatore, impresa di pulizia e facchinaggio) non ha natura abilitante, ma dichiarativa dei requisiti professionali posseduti e non rientra dunque nell'applicazione della tariffa di cui all'art. 22 DPR 641/72.

Pertanto, per le suddette attività regolate, **non occorre più il versamento delle tasse sulle concessioni governative.**)

N.B.: Per i **titoli di studio conseguiti all'estero**, occorrerà produrre copia autenticata degli stessi, corredata di traduzione in lingua italiana certificata conforme dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana, oppure di traduzione giurata resa in Pretura. Occorrerà inoltre una dichiarazione del Ministero della Pubblica Istruzione circa la corrispondenza del titolo di studio estero con uno di quelli rilasciati in Italia.

### ***DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'***

Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art. 6 del D.M. n. 37/2008 resa sulla base del modello di cui all'allegato I del D.M. n. 37/08.

La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili tecnici degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'art. 3 comma 5 del D.M. n. 37/08, secondo il modello di cui all'allegato II del D.M. n. 37/08.

L'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, la dichiarazione di conformità presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 380/2001, del comune ove ha sede l'impianto. L'omesso rispetto dei 30 gg. comporta una sanzione da € 1.000,00 a € 10.000,00 in misura ridotta a € 2.000,00 per ogni dichiarazione di conformità.

Lo sportello unico per l'edilizia del comune di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 380/2001, inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio / Registro Imprese ovvero Albo Artigiani, nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto la quale provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del R.I. o Albo Artigiani, alle contestazioni ed alle notificazioni.

Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica (art. 14 ex legge 46/90) a carico delle imprese installatrici, sono comunicate alla Camera di Commercio competente per territorio che provvede all'annotazione di cui al comma 3 art. 15 D.M. 37/08, saranno disposte dal Conservatore del Registro Imprese ovvero dalla Commissione provinciale Artigiani competente o diverso organo individuato con legge regionale, mediante apposito verbale.

La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime dal R.I. o dall'Albo Artigiani.

Per i professionisti: provvedimenti disciplinari previsti dai rispettivi albi, ordini o collegi professionali.

Sono nulli i patti relativi alle attività disciplinate dal D.M. n. 37/08 stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'art. 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni (art. 15, comma 7 D.M. 37/08).